

Edizione di venerdì 5 Agosto 2022

CASI OPERATIVI

Partita Iva cessata: quale scadenza per le rate del Modello Redditi?
di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Accertamento Imu: termine legato alla presentazione della dichiarazione
di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Formazione 4.0: credito d'imposta 2022 elevato fino al 70 per cento
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di donazione sfavorevole per le opere d'arte
di **Ennio Vial**

IMPOSTE INDIRETTE

Il trasferimento all'estero non comporta la decadenza dall'agevolazione "prima casa"
di **Stefano Rossetti**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il divieto di concorrenza dell'ex collaboratore dello Studio
di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Partita Iva cessata: quale scadenza per le rate del Modello Redditi?

di **EVOLUTION**



Ai fini della rateazione delle imposte da dichiarazione dei redditi, un soggetto che ha cessato la partita Iva ad aprile 2022 è da considerarsi titolare o non titolare di partita Iva?

Con riferimento al quesito prospettato si ritiene necessario richiamare la risoluzione 70/E/1998, con la quale l'Agenzia delle entrate ebbe modo di chiarire che *"I titolari di partita Iva che hanno cessato l'attività prima della presentazione della dichiarazione unificata o che la cesseranno nel corso del 1998 devono continuare a effettuare i versamenti delle somme risultanti da Unico 98 utilizzando il modello F24; in caso di scelta dell'opzione di versamento rateale, il termine di pagamento delle singole rate è fissato al giorno quindici del mese di scadenza"*.

L'Agenzia delle entrate ebbe modo di tornare sul tema con la risoluzione 177/E/1998, con la quale è stato chiarito che *"Ai fini dei versamenti unitari con compensazione, sono da considerare "titolari di partita Iva" anche i contribuenti che hanno cessato l'attività soggetta ad Iva, limitatamente ai debiti ed ai crediti sorti nel periodo di esercizio di tale attività; del resto, tale interpretazione è già stata adottata, con riferimento alle somme a debito risultanti da Unico 98, nella risoluzione n. 70/E del 13 luglio 1998..."*.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

Accertamento Imu: termine legato alla presentazione della dichiarazione

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

AVVISI DI ACCERTAMENTO SINTETICI: INPUT TEORICI PER LA RISOLUZIONE DI CASI PRATICI

Scopri di più >

Il Comune ha a disposizione **cinque anni** di tempo per notificare gli atti di accertamento riguardanti i tributi di propria competenza: tale termine si riferisce **all'anno di versamento o di presentazione della dichiarazione** relativi all'annualità oggetto di verifica. In particolare, il *dies a quo* va distinto sulla base del fatto che il contribuente abbia o meno presentato la dichiarazione per tale annualità.

Il termine di notifica degli atti IMU

La norma di riferimento è il [comma 161 dell'articolo 1 L. 296/2006](#), attualmente applicabile in forza del rinvio operato dall'[articolo 1, comma 776, L. 160/2019](#).

In particolare, il passaggio che in questa sede interessa è il seguente: *“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”*.

Questi termini, come noto, devono essere aggiornati con il **differimento di 85 giorni** previsto dall'[articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020](#) che opera per le **annualità accertabili nel 2020** (di norma le annualità dal 2015 al 2019, ovvero anche 2014 con omissione della dichiarazione) in base a quanto chiarito dalla [risoluzione 6/DF/2020](#) e dal documento IFEL del 22.06.2022 (si rinvia, sul punto, al precedente contributo [Notifica Imu 2015 con “tempi supplementari”](#)). In questa sede, per maggior chiarezza di trattazione, si farà riferimento alla **scadenza a regime**.

Tornando alla norma richiamata, i termini devono quindi essere **differenziati** a seconda che il contribuente **abbia o meno ottemperato all'eventuale obbligo dichiarativo** previsto in relazione a tale annualità (termine che peraltro, si ricorda, per l'anno 2021, è stato rinviato al 31 dicembre 2022 in luogo della scadenza ordinaria del 30 giugno 2021 ad opera dell'[articolo](#)

[35, comma 4, D.L. 73/2022](#)):

- nel caso in cui il contribuente **presenta una dichiarazione** ed omette il versamento, per individuare il *dies a quo* deve farsi riferimento al termine entro il quale il **tributo avrebbe dovuto essere pagato**;
- nel caso in cui il contribuente abbia **omesso la presentazione** della dichiarazione, per individuare il *dies a quo* deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli **avrebbe dovuto presentarla** (ossia l'anno successivo rispetto al periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce).

Quindi, nel caso di **omissione dichiarativa**, il primo dei cinque anni è il secondo anno successivo quello oggetto di verifica, ossia vi è **un anno in più a disposizione del Comune per emettere il relativo atto** con cui viene contestato l'omesso versamento; tale differenziazione è peraltro stata recentemente confermata dalla Cassazione con la **sentenza n. 16467 del 20.05.2022** (ma sono numerose le pronunce in tal senso).

A questo punto è utile un richiamo al **sistema sanzionatorio**: ai fini Imu è prevista una **sanzione più elevata in caso di omesso versamento connesso ad una omessa dichiarazione** (dal 100% al 200% dell'imposta non versata, ai sensi dell'[articolo 1, comma 775, L. 160/2019](#)), rispetto al caso di **omesso versamento con dichiarazione regolarmente presentata** (30% dell'imposta non versata, ai sensi del precedente comma 774). Nel caso di **omessa dichiarazione con tributo regolarmente versato** la sanzione contestabile è quella fissa, pari ad **euro 50** (sul punto si veda la sentenza [Cassazione n. 16056 del 09.06.2021](#)).

Poiché ai fini Imu vige il principio di **ultrattività della dichiarazione**, in base al quale non vi è obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno se non si sono verificati eventi che incidono sulla debenza dell'imposta, l'omissione dichiarativa nell'anno in cui si verifica tale evento si ripercuoterà sui successivi, con la conseguenza che **anche per gli anni successivi la sanzione sarà quella relativa all'omissione** del modello dichiarativo (principio ormai consolidato in giurisprudenza, a partire dalla celebre sentenza **Cassazione n. 932/2009**).

Peraltro, va ricordato, per la **reiterata sanzione per omessa dichiarazione** potrà essere invocato **principio della continuazione in sede di accertamento successivo** ([Cassazione n. 18423/2018](#), n. 8829/2019, n. 728/2021, n. 18447/2021).

L'applicazione alle **annualità successive della sanzione per omessa dichiarazione non significa però che possa trovare applicazione anche per le annualità successive l'estensione di un anno dei termini di accertamento**.

Esaminiamo un **caso concreto**.

Si pensi al contribuente che **acquista un terreno edificabile** nell'anno 2021 ed è tenuto pertanto a presentare la relativa dichiarazione Imu al Comune entro il 2022; se egli **omettesse tale adempimento** (e il relativo versamento dell'imposta) anche nelle successive annualità, in

sede **accertativa** potrà vedersi contestata la **sanzione per omessa dichiarazione** anche per gli anni successivi, ma sarà **solo l'anno 2021 a veder prorogato il termine per la notifica dell'atto di accertamento**, in quanto per tale anno la dichiarazione *“avrebbe dovuto essere effettuata”* nel 2022.

AGEVOLAZIONI

Formazione 4.0: credito d'imposta 2022 elevato fino al 70 per cento

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Il **credito d'imposta formazione 4.0** è una misura agevolativa, introdotta dall'[articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#), destinata alle imprese che scelgono di investire nella **formazione del proprio personale dipendente**, con particolare riferimento alle materie aventi ad oggetto le c. d. "tecnologie abilitanti" per il **processo di trasformazione tecnologica e digitale** previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".

L'intervento si **affianca ai crediti d'imposta** per l'acquisto di **beni strumentali materiali ed immateriali 4.0**, quest'anno previsti rispettivamente nella misura del 40 e 50 per cento.

In altri termini, chi investe in beni strumentali 4.0 potrebbe avere anche la necessità di **formare il proprio organico interno al fine di acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0**, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud, fog computing, cyber security*, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, **internet delle cose** e delle **macchine** e **integrazione digitale dei processi aziendali**.

La misura è stata **oggetto di diverse modifiche**, ultima delle quali ad opera dell'**articolo 22 L. 91/2022** di conversione del D.L. 50/2022 (G.U n. 164 del 15.07.2022) che, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle **piccole e medie imprese**, ha previsto l'**incremento delle aliquote del credito di imposta per la formazione 4.0** come segue:

- **dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da formatori esterni qualificati** (individuati con apposito decreto del Mise) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano **appositamente certificati**;

- **dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, nel rispetto delle medesime condizioni di cui sopra.**

In relazione ai progetti di formazione **avviati successivamente al 18 maggio 2022** – data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 – la **maggiorazione** del credito d'imposta formazione 4.0 trova applicazione **solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all'impresa.**

A tal fine, si considerano **soggetti qualificati**, oltre ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, così come integrato dall'[articolo 1, comma 213, L. 160/2019](#) anche:

- **i centri di competenza ad alta specializzazione** di cui [all'articolo 1, comma 115, L. 232/2016](#) e
- **gli *European Digital Innovation Hubs*** selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 Regolamento Ue 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il **Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.**

L'applicazione della maggiorazione è **subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche** dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.

L'**accertamento iniziale del livello di competenze** di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su **apposita piattaforma informatica**, di un **questionario standardizzato**, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico.

Sulla base del **livello di competenze di base e specifiche** accertato e in funzione delle esigenze dell'impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce il **contenuto** e la **durata delle attività formative di base e specifiche** del progetto **più adeguate alla singola impresa e ai destinatari**, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con il citato decreto direttoriale.

Sul punto si segnala che, per l'applicazione della maggiorazione della misura del credito d'imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere **una durata complessiva non inferiore a 24 ore.**

Fermi restando gli **obblighi documentali e dichiarativi** previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7 D.M. 04.05.2018, l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0 "maggiorato" è inoltre **subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso**, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un **apposito attestato che certifichi** l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Il credito in argomento resta invece pari al **30 per cento** delle spese ammissibili per le **grandi imprese** nel limite **massimo annuale di 250.000 euro**.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di formazione avviati **successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022** che **non soddisfino le condizioni previste dall'[articolo 22, comma 1](#)**, del citato decreto (ad esempio, in caso di **formazione interna "non qualificata"**), le misure del credito d'imposta **scendono al 40 per cento (piccole imprese) e al 35 per cento (medie imprese)**.

La misura del credito d'imposta è infine **aumentata per tutte le imprese**, fermo restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile **rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di donazione sfavorevole per le opere d'arte

di **Ennio Vial**



La **donazione di un'opera d'arte** sconta ovviamente l'**imposta di donazione** con le aliquote e le franchigie che tengono conto del **rapporto tra donante e donatario**.

L'[articolo 56, comma 4, D.Lgs. 346/1990](#) stabilisce che *“Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5”*.

Le **norme citate** sono le seguenti:

- articolo 14: Beni immobili e diritti reali immobiliari
- articolo 15: Aziende, navi e aeromobili
- articolo 16: Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali
- articolo 17: Rendite e pensioni
- articolo 18: Crediti
- articolo 19: Altri beni
- articolo 34 comma 3, 4 e 5: Rettifica di valore per aziende e beni immobili

Le opere d'arte **non possono trovare collocamento alternativo che nell'articolo 19** che contempla la **casistica residuale**.

L'[articolo 19, comma 1](#) stabilisce che la **base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario** diversi da quelli contemplati nell'[articolo 9, comma 2](#), e negli [articoli da 14 a 18](#), è determinata assumendo il **valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione**.

Emerge con evidenza come il **trasferimento di opere attraverso la donazione non risulti conveniente in quanto la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato in luogo di un valore determinato in modo forfetario**. A ciò si accompagna anche l'**incertezza legata alla soggettività nella determinazione dello stesso**.

L'[articolo 9, comma 2](#), invece, ma solo in tema di **imposta di successione**, prevede che **si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario** anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da **inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti c.p.c.** non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

Invero, non mancano anche per la **donazione di opere d'arte** alcuni **profili agevolativi**.

Una interessante ipotesi di **esenzione** che la norma prevede nell'ambito dell'imposta di successione ma che, tuttavia, deve trovare applicazione anche per l'imposta di **donazione**, è rappresentata dall'[articolo 13 D.Lgs. 346/1990](#) che esclude dall'attivo ereditario tassabile i **beni culturali**, quindi anche le opere d'arte.

Si tratta della **successione delle opere d'arte per le quali il Ministero dei Beni culturali abbia dichiarato l'interesse storico artistico**.

Si tratta, ad ogni buon conto, di ipotesi limitate.

L'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 346/1990](#) stabilisce che *"I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione"*.

Il **comma 2** prevede che l'erede o il legatario **deve presentare l'inventario dei beni di cui al precedente comma 1** che ritiene **non debbano essere compresi nell'attivo ereditario**, con la **descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione**, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali. Detto organo attesta **per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione**.

È previsto espressamente che **l'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro** in allegato alla **dichiarazione della successione** o, se non vi sono altri beni ereditari, **nel termine stabilito per questa**.

Il successivo **comma 3** contempla il caso in cui **l'attestazione sia rifiutata**.

Il **comma 4**, infatti, stabilisce delle **ipotesi di decadenza dall'esenzione da imposta di successione** che non è interessante approfondire in questa sede.

IMPOSTE INDIRETTE

Il trasferimento all'estero non comporta la decadenza dall'agevolazione "prima casa"

di **Stefano Rossetti**



Le agevolazioni per l'**acquisto della "prima casa"** sono disciplinate dalla nota II-bis, posta in calce all'[articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR](#).

Tale disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella **misura del 2 per cento** per i trasferimenti e la costituzione di **diritti reali di godimento** che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni previste dalla Nota II-bis.

Nello specifico, l'agevolazione spetta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha fissato la residenza** (ovvero la stabilisca in tale Comune entro diciotto mesi dall'acquisto) o, se diverso, in quello in cui **l'acquirente svolge la propria attività** ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in **quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende** ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che **l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano**. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto (lettera a) della Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR). A questo proposito occorre sottolineare che, per quanto concerne la residenza, con diversi documenti di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini dell'agevolazione "prima casa", **fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune ai sensi del D.P.R. 223/1989, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente**, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe ([circolare 1/1994](#) e circolari [19/E/2001](#) e [38/E/2005](#));
- **nell'atto di acquisto, l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in**

comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (lettera b) della Nota II-bis dell'[articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR](#));

- nell'atto di acquisto, l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (lettera c) della Nota II-bis dell'[articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR](#)).

All'atto dell'integrazione dei requisiti sopra elencati l'agevolazione è fruibile da parte del contribuente e il successivo **spostamento della residenza non dovrebbe assumere alcun rilievo**.

Ciò è ricavabile, indirettamente, dal fatto che il comma 4 della Nota II-bis ex [articolo 1 della Tariffa, Parte I](#), allegata al TUR, disciplinando la decadenza dal beneficio, **non menziona lo spostamento della residenza** ma si limita a prevedere che *"in caso di (...) trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono **dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria**, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. (...) Le predette **disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile** acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di **altro immobile da adibire a propria abitazione principale**"*.

Su questa conclusione convergono la giurisprudenza (Corte di Cassazione, [sentenza n. 2181 del 06.02.2015](#), Corte di Cassazione, ordinanza n. 11274 del 31.05.2016) e la prassi (risposta ad istanza di interpello n. 399/2022), in ragione del fatto che il **dato anagrafico prevale sulle risultanze fattuali in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento della iscrizione anagrafica**, sancito dall'[articolo 18, comma 2, D.P.R. 223/1989](#), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del Comune precedente e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che **la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza**.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, una volta che l'acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla richiamata lettera a) della Nota II-bis entro il termine di legge, **lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta** (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 14510 del 15.07.2016).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il divieto di concorrenza dell'ex collaboratore dello Studio

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

STP un mezzo per crescere

Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi



Nei nostri precedenti contributi (si veda soprattutto ["Il Trasferimento Dello Studio E Il Patto Di Non Concorrenza"](#)) abbiamo più volte evidenziato che il trasferimento dello Studio professionale presuppone l'assunzione, da parte del professionista cedente, dell'**obbligo di non concorrenza** nei confronti del professionista subentrante.

Altrimenti, com'è ovvio, non ci sarebbe alcun "passaggio" di clientela.

Abbiamo anche visto che, nelle operazioni di m&a di Studi ed attività professionali, è di fondamentale importanza il subentro, da parte del cessionario, nella titolarità dei rapporti che il cedente aveva con i **dipendenti** ed i **collaboratori** al servizio dello Studio.

È evidente che l'**interruzione del rapporto con un collaboratore dello Studio**, soprattutto se il rapporto durava da diverso tempo prima del "cambio di titolarità", potrebbe rivelarsi molto problematica per il subentrante: questo perché **l'ex collaboratore potrebbe "portar via" parte della clientela dello Studio**, quella con la quale intratteneva rapporti, sfruttando proprio il "passaggio" dal "vecchio" dominus a quello nuovo (che, ovviamente, non si è ancora fatto conoscere, personalmente e professionalmente, dai clienti dello Studio).

Una recente sentenza della **Corte di Cassazione**, tuttavia, può fare al caso proprio del nuovo titolare.

[Continua a leggere qui](#)